

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
Proc.to N. 12/24 R.G.T.F.

DECISIONE N. 8/2024

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey composto da:
Avv. Daniela De Tommaso (Presidente)
Avv. Luigi Tocci (Componente)
Avv. Francesco Grimaldi (Componente)
riunito in modalità videoconferenza su piattaforma Whatsapp, all'esito della camera di consiglio del 31 ottobre 2024;
esaminato il ricorso pervenuto in data 25 ottobre 2024 dalla società CUS Padova, in persona del presidente p.t. nonché legale rappresentante, avverso la tabella voti relativa alla XXXI Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, a norma del *“Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”* del C.O.N.I.;

rileva

preliminarmente va affrontata la questione relativa alla debenza della contribuzione per l'accesso ai servizi di giustizia, il cui versamento risulta essere stato omesso.

Sostiene il ricorrente che essendo applicabile al presente procedimento il *“Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”* del C.O.N.I. relativo alle impugnazioni delle liste voti e non prevedendo tale regolamento il versamento di un contributo lo stesso non sarebbe dovuto.

L'eccezione va respinta. Il regolamento *de quo* si pone come *lex specialis* rispetto al Regolamento di giustizia dalla federazione hockey, ponendosi quale eccezione rispetto al sistema processuale generale unicamente in relazione alla specifica previsione di termini ridotti ed alla non necessarietà di una difesa tecnica, e pertanto non può estendersi inopinatamente a questioni non espressamente richiamate in base al principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

È evidente quindi che anche in base al principio del divieto di interpretazione estensiva della norma speciale vige il principio generale previsto per l'accesso ai servizi di giustizia.

La contribuzione è quindi dovuta e pertanto la federazione provvederà in via amministrativa al recupero delle somme.

Nel merito il ricorso va rigettato.

In primo luogo, diversamente da quanto indicato in ricorso, alla società Cus Padova sono stati attribuiti voti pari a 7,75 e non 7,25 come da relativa tabella voti.

La ricorrente agisce per vedersi riconosciuti 8,00 voti e, pertanto, per la differenza di 0,25 per due campionati giovanili portati a termine (gli altri voti sono stati correttamente conteggiati).

Ebbene, per ciò che concerne la richiesta di 0,25 voti per aver partecipato a due campionati giovanili portati a termine, si osserva che la norma di cui all'art. 21, comma 2, lett. D sub d) prevede che alle società che hanno partecipato ai gironi eliminatori dei campionati giovanili con almeno due squadre portandoli a conclusione vengano assegnati 0,25 voti.

Pur tuttavia, detta norma va coordinata con quanto previsto dalla “Guida pratica Parte II – Campionati 2023/24”, ed in particolare con il titolo relativo alle “Norme comuni per l'attività agonistica ufficiale hockey prato”, di cui al combinato disposto degli artt. 2.1.3 e 2.1.4.

L'art. 2.1.3 intitolato “Assolvimento degli obblighi di partecipazione ai campionati giovanili”, statuisce che “I sodalizi iscritti ai campionati di serie A Elite M/F, A1 M/F e A2/M dovranno partecipare obbligatoriamente ad almeno due campionati giovanili; i sodalizi iscritti ai campionati di serie A2/F e B/M non avranno questo obbligo. Tutti i sodalizi giovanili che iscrivano uno o più squadre, oltre la prima, ai campionati giovanili possono richiedere al SAN il loro inserimento fuori classifica; in questo caso decade l'obbligo di presentazione di elenchi separati fra le squadre dello stesso sodalizio (regolamento gare e campionati, articolo 15, comma due).”

L'art. 2.1.4 intitolato “Violazione dell'obbligo di partecipazione all'attività giovanile (hockey a 11)” statuisce che “In caso di mancata iscrizione, partecipazione, rinuncia o esclusione dai campionati giovanili - se ciò costituisce violazione dell'obbligo - sarà corrisposta un'ammenda a titolo di contributo finalizzato all'attività giovanile di euro 3000”.

Da ciò si evince che la partecipazione ad almeno due campionati giovanili, lungi dal prevedere un'attribuzione premiale, è obbligatoria.

Alla luce di ciò la citata previsione statutaria, certamente di scarsa intellegibilità, deve essere interpretata nel senso che la premialità va attribuita nel caso di partecipazione di due o più squadre giovanili della società nella medesima categoria giovanile.

Pertanto la richiesta di 0,25 voti non può essere accolta.

PTM

Si rigetta il ricorso.

Si comunichi alla ricorrente e, per opportuna conoscenza, alla Segreteria Generale FIH, con invito al legislatore federale ad intervenire a chiarificazione della norma.

Roma, 31 ottobre 2024

Il Presidente

Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente

Avv. Luigi Tocci

Il Componente

Avv. Francesco Grimaldi